



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il Tribunale Ordinario di Forlì**

in c. 1. h. h. 5000  
stati...  
mar...  
app...  
Rilasc...  
pag. n. 5. GIU. 2017  
Forlì

Anna Maria Corelli

N. 1895/2017 R.G.N.R. mod. 44

**RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**  
- art. 408 c.p.p. -

Al Giudice per le indagini preliminari  
presso il Tribunale di FORLÌ

Il Pubblico Ministero, *dott. ssa Laura Brunelli*, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì,

visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe nei confronti di IGNOTI

per i reati previsti e puniti dagli artt. 674, 677 c.p. commessi in Forlì in data 29 aprile 2017.

**Rilevato che**

in data 2 maggio 2017 perveniva dal Comando Stazione Carabinieri di Forlì un esposto presentato da CONFICCONI Jacopo, in atti generalizzato, relativo alla presenza di una copertura di amianto (eternit) in un edificio privato sito in Forlì in via Maurizio Bufalini n. 34;

**Considerato che**

- La legge 257/1992, rubricata "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", non prevede sanzioni a carico dei proprietari degli immobili la cui copertura è realizzata con lastre in amianto (eternit);
- In base a tale norma la rimozione dei materiali contenenti amianto può essere disposta solo qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria;
- Nel caso specifico non è stata accertata la natura dei materiali di copertura dell'immobile indicato in epigrafe, atteso che non è stato coinvolto l'ente competente ad effettuare le analisi, attività che, ad ogni modo, riveste natura prettamente amministrativa, così come quella relativa alla rimozione o all'adozione di tecniche di fissaggio;
- Quanto rappresentato nell'esposto non configura alcuna ipotesi di reato, atteso che nessuna norma sanziona penalmente il proprietario di un immobile la cui copertura è costituita da lastre di eternit;

**Ritenuto che**

alla luce delle motivazione sopra addotte e dei fatti così come descritti risulta infondata la notizia di reato, atteso che i fatti segnalati non configurano alcuna ipotesi di reato;

Visto l'art. 408 c.p.p.

**CHIEDE**

al Giudice per le Indagini Preliminari disporsi l'archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato.

Con preghiera di restituzione all'esito della decisione.

Forlì, 12 maggio 2017

TRIBUNALE DI FORLÌ  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
16 MAG 2017

Il Procuratore della Repubblica  
(*dott. ssa Laura Brunelli - Sost.*)